ICPR-08/11/2021-0022022 - A01

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 491357
F +39 0461 497287
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@ serv.perscuola@provincia.tn.it
web *www.provincia.tn.it*

Ai Dirigenti delle Scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura

Al Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia

Al Dirigente del Servizio Istruzione

Al Dirigente del Servizio Formazione Prof., Terziaria e Funz. di sistema

Ai Coordinatori pedagogici della Provincia di Trento

Ai Dirigenti degli Istituti di formazione professionale della Provincia di Trento
LORO SEDI

All'Albo Internet
SEDE

e, p.c. Ai Dirigenti delle scuole non statali della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Prot. n. S166/2021/4.6.2/AD-mfa

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre - Delibera Commissione di Garanzia

Si comunica che con l'allegata deliberazione n. 21/256, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);

- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;

- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;

- conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.

Ciò premesso, l'eventuale assenza dei dipendenti dovrà essere trattata secondo le ordinarie modalità previste per "assenza ingiustificata".
Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato: deliberazione n. 21/256 Commissione di Garanzia